

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1649 DELLA COMMISSIONE****del 21 agosto 2023**

**che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia mediante importazioni di legno compensato di betulla spedito da Turchia e Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakhstan, e dispone la registrazione delle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

**A. DOMANDA**

- (1) La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia e di disporre la registrazione delle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakhstan.
- (2) La domanda è stata presentata il 10 luglio 2023 dal Consorzio Woodstock («richiedente»).

**B. PRODOTTO**

- (3) Il prodotto oggetto della possibile elusione è il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di legno di betulla, anche rivestito, classificato alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 della Commissione <sup>(2)</sup> con il codice NC ex 4412 33 00 (codice TARIC 4412 33 00 10) e originario della Russia («prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con il codice NC 4412 33 10 <sup>(3)</sup>, ma spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato originario della Turchia e del Kazakhstan (codici TARIC 4412 33 10 10 e 4412 33 10 20) («prodotto oggetto dell'inchiesta»).

**C. MISURE IN VIGORE**

- (4) Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 («misure in vigore»).

**D. MOTIVAZIONE**

- (5) La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta. Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano in particolare quanto segue.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 della Commissione, dell'8 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia (GUL 394 del 9.11.2021, pag. 7).

<sup>(3)</sup> Fino al 31 dicembre 2021 il codice TARIC applicabile era il 4412 33 00 10. Dal 1° gennaio 2022 è stato sostituito dal codice TARIC 4412 33 10 10. Dal 1° settembre 2022 è stato sostituito dal codice NC 4412 33 10.

